

REGIONE SICILIA

Compartecipazione alla spesa da parte del cittadino: (D.A. n. 6118 del 05/8/2005).

- **2,00 €** a confezione per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore ad € 9.000,00, oltre la eventuale differenza tra il prezzo del medicinale prescritto ed il prezzo di riferimento regionale.
- **0.50** centesimi per confezione fino ad un massimo di **1.50 €** per ricetta (max 3 pezzi) per i pazienti esenti per patologia, oltre la eventuale differenza tra il prezzo del medicinale prescritto ed il prezzo di riferimento regionale.
- **2,00 €** a confezione per le pluriprescrizioni, oltre la eventuale differenza tra il prezzo del medicinale prescritto ed il prezzo di riferimento regionale.
Ciò si riferisce alle seguenti categorie di medicinali:
 - medicinali a base di antibiotici iniettabili in confezione monodose;
 - medicinali a base di interferone a favore di soggetti affetti da epatite cronica;Per i medicinali somministrabili esclusivamente per fleboclisi la partecipazione al costo è di **€ 1,00** a confezione.
- Non è prevista alcuna compartecipazione al costo per i farmaci il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla Legge n. 349/91, nonché per quelli aventi il prezzo di riferimento individuato dagli appositi elenchi diramati periodicamente dall'Assessorato Sanità.

Esenti:

NON PAGANO ALCUNA QUOTA

- a) Soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 9.000,00.
- b) Invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie*.
- c) Invalidi civili al 100% con o senza indennità di accompagnamento.
- d) Invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza (art. 1 L.289/90).
- e) Grandi Invalidi per servizio.
- f) Grandi Invalidi per lavoro.
- g) Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni emoderivati (Legge 210/92 come modificata ed integrata dalla Legge 238/97).
- h) Soggetti che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di atti di terrorismo e di criminalità organizzata (art. 15 L.302/90); familiari di vittime di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice limitatamente a coniuge e figli ed in mancanza di questi, ai genitori (Legge 3/8/04 n°206 art.9).

*Sono, altresì, esenti, ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, dal pagamento dei farmaci di classe "C" concedibili nei casi in cui il Medico di Famiglia ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente. Tale beneficio opera limitatamente ai farmaci di classe "C" per i quali vi è l'obbligo di ricetta medica. Tale categoria di soggetti è inoltre esente dal pagamento della eventuale differenza di prezzo di cui al punto 4.

Art. 8 punto a:

E' stato emanato un Decreto Assessoriale in data 12/12/2005, pubblicato nella GURS n. 2 del 13/01/2006 recante "Approvazione dell'accordo per la distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT.

Art. 8 punto b:

E' stato elaborato un piano di programmazione dei servizi di cura domiciliari. Tale piano è stato sottoposto all'Assessore.

Art. 8 punto c:

E' stata emanata la circolare assessoriale n° 1095 del 25/09/2002 con decorrenza dal 27/10/2003 che disciplina le modalità di erogazione dei farmaci occorrenti per il primo ciclo terapeutico completo (1 confezione e comunque per un periodo max di 10 giorni di terapia) a seguito dalla dimissione dal ricovero ordinario, day surgery e day hospital.